

## **I RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

1-Dal momento che relativamente ai soggetti tenuti a rendere il comma 1) dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, il comma 3 ) del predetto articolo, individua un novero di soggetti più esteso rispetto a quelli da voi richiesti ("L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: ... dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio ecc.), si chiede di confermare che si debba fare riferimento all'attuale dettato normativo, integrando, pertanto, i soggetti e non limitandoli agli amministratori muniti del potere di rappresentanza/direttori tecnici. (punto 2-3-4-5 Modello A)

2- Sempre in merito al Modello A si chiede:

-Di poter elidere la dichiarazione di cui al punto 9 in quanto non pertinente con l'oggetto dell'appalto; -Di poter elidere, per le medesime ragioni su esposte, il termine "locali" dalla dichiarazione di cui al punto 13.

-Dato che la dichiarazione di cui al punto 22 (art. 80, comma 5, lett. m), ricalca l'attuale dettato normativo, si chiede di poter eliminare le tre opzioni presenti al punto m) pagina 5, dato che riprendono quanto previsto dal previgente codice.

3-Per quanto concerne il Modello B, si precisa che sarà il sottoscrittore dell'intera documentazione a dichiarare in nome e per conto dei soggetti obbligati (in carica e cessati). A tal fine, evidenziamo che la prassi, confortata dalla giurisprudenza, è quella che le dichiarazioni di scienza possano essere rese anche a mezzo rappresentante. A tal proposito si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il TAR Lazio Roma sez. Il ter 28/10/2013, con la sentenza n. 9185 afferma che "in materia di gare pubbliche d'appalto, la dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 può essere resa da un unico legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato, a condizione però che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche, ma anche per l'assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato". Si aggiunge, sempre a titolo esemplificativo, che il TAR Lazio Roma sez. III quater 05/11/2013 con la sentenza n. 9438 afferma che l'art. 38 fa un rinvio generale alle modalità dichiarative previste dal D.P.R. n. 445 del 2000 e, quindi, anche a quelle indicate all'art. 47 del medesimo D.P.R., secondo cui "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Naturalmente sono riportati i riferimenti al vecchio codice.

4-Segnaliamo che l'importo della Cauzione indicato non è corretto in quanto il 2% dell'importo a base di gara è pari a € 9.900,00

5-Si chiede di confermare che non sia necessario allegare tra la documentazione amministrativa il PASOE.

## **RISPOSTE I RICHIESTA CHIARIMENTI**

Per il punto 1 si specifica quanto segue:

la dichiarazione di cui all'art. 80 deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016, salvo quanto specificato sotto.

Per il punto 2 si specifica quanto segue:

relativamente alla compilazione del mod. A il punto 9 può essere barrato o depennato, il punto 13 deve essere lasciato così come previsto e la dichiarazione di cui al punto 22 va considerata congiuntamente alle 3 opzioni di cui al punto m).

Per il punto 3 si specifica quanto segue:

si accettano anche dichiarazioni rese dal sottoscrittore relative ai soggetti obbligati;

Per il punto 4 si specifica quanto :

La cauzione provvisoria deve essere resa con un importo pari a €. 9.900,00 ( e non di €. 9.500,00 come erroneamente indicato),

Per il punto 5 si specifica quanto segue:

Il passoe non deve presentato in quanto trattasi di settore speciale.